Sono 22 i patti conclusi dall'Agenzia nel 2018

Fisco, accordi su

In crescita con le multinazionali

I numeri delle Entrate

Regime dei nuovi residenti	Pervenute finora 127 richieste e al momento 114 persone fisiche ammesse al regime (13,4 milioni di imposta sostitutiva attesa)
Cooperative compliance	Su una platea potenziale di 74 multinazionali, sono pervenute richieste da 31 aziende, di cui 10 già ammesse al regime
Interpello nuovi investimenti	Dal 2016 l'Agenzia ha ricevuto 36 istanze, per un valore complessivo degli investimenti di 20,3 miliardi di euro e circa 75 mila posti di lavoro stimati
Accordi preventivi	Nel 2017 sono stati conclusi 37 nuovi ruling e fino al 15 luglio 2018 altri 22 (rispetto ai 10 del medesimo periodo del 2017)
Procedure amichevoli	Dal 1° gennaio 2017, ossia da quando la competenza sulle Map è stata attribuita in via esclusiva alle Entrate, sono stati discussi con le autorità estere 234 casi e di questi 122 sono stati risolti
Patent box	Nel 2017 sono stati conclusi 431 accordi, che si aggiungono ai 4 di fine 2016
Scambio informazioni ruling	Nel 2018 l'Agenzia ha ricevuto per la prima volta dalle autorità estere Ue le informazioni relativi a circa 500 ruling

DI VALERIO STROPPA

Crescono gli accordi preventivi tra fisco e multinazionali. Dalle politiche di transfer pricing applicate ai flussi finanziari infragruppo relativi a dividendi e interessi, dagli interpelli sui grandi investimenti ai criteri di calcolo del reddito agevolabile ai fini del patent box. Sul fronte della fiscalità internazionale, nei primi sei mesi del 2018 l'Agenzia delle entrate ha concluso 22 accordi, con un incremento del 120% rispetto ai 10 firmati nel primo semestre del 2017, anno in cui i ruling totali sono stati 37. È quanto emerge dal bilancio di fine mandato stilato dall'ex direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini (si veda *ItaliaOggi* di ieri). Il potenziamento del dialogo preventivo con le aziende è una delle priorità individuate dall'amministrazione finanziaria per favorire la compliance, in quanto tali intese «garantiscono alle imprese con attività internazionale una maggiore certezza nelle tematiche fiscali cross-border», precisa l'Agenzia. Se da un lato mettono al riparo i gruppi da possibili contestazioni, dall'altro consentono all'erario di assicurarsi il gettito secondo le metodologie concordate per tutti gli anni coperti dall'intesa. La medesima logica vale anche sul patent box, l'agevolazione fiscale sui redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali d'impresa, tra i quali marchi, brevetti e altre opere dell'ingegno. Nel 2017 sono stati conclusi 431 accordi, mentre per il 2018 non sono ancora disponibili dati. La procedura per la concessione del beneficio, tuttavia, risulta particolarmente gravosa per gli uffici, con particolare riferimento all'obbligo di ruling per i casi di utilizzo diretto dell'Ip. Al punto che nel suo ultimo intervento da direttore Ruffini auspica semplificazioni. «Il problema potrebbe essere attenuato ove fosse stabilita, tramite una novella legislativa, la facoltà e non l'obbligo, per il contribuente, di richiedere un accordo preventivo», spiega Ruffini, «similmente a quanto accade per le procedure aventi ad oggetto attività internazionale». In alternativa, ma è sempre necessaria una modifica normativa, «potrebbero essere identificati dei parametri di forfettizzazione da applicare alle istanze al di sotto di determinate soglie quantitative, in modo da focalizzare le risorse sulle istanze più significative e complesse».

© Riproduzione riservata

SCADENZE

Per la Lipe l'Anc scrive alle Entrate

Comunicazioni Lipe, l'Anc invia una lettera al ministero dell'economia e all'Agenzia delle entrate. Nella nota l'Anc ricorda che già lo scorso 29 agosto aveva richiamato l'attenzione sulla chiarezza della norma la quale, per effetto della legge di Bilancio 2018 (comma 932, legge 205 del 27/12/2017) fissa al 30 settembre la scadenza dell'adempimento (slittamento al 1° ottobre in quanto festivo).

«Ciò nonostante», scrive il Presidente dell'Anc Marco Cuchel, «nello scadenzario ufficiale l'Agenzia delle entrate indica quale termine per questo adempimento il 17 settembre prossimo e da indiscrezioni apparse sulla stampa (articolo del quotidiano *ItaliaOggi* del 5 settembre) sembra sia intenzione dell'Amministrazione finanziaria confermare tale scadenza, attestandosi su una posizione interpretativa di dubbia legittimità». L'Anc si rivolge, dunque, al ministro e al direttore dell'Agenzia per rinnovare «la richiesta di un intervento urgente che faccia chiarezza sulla corretta scadenza dell'adempimento».

Alla Camera il dlgs su direttiva 164/16

L'antielusione sotto esame

DI VINCENZO MORENA

Le regole antielusive arrivano al vaglio del Parlamento. Lo scorso 30 agosto, infatti, l'atto 042 del Consiglio dei ministri recante il recepimento della direttiva Ue 2016/1164 (direttiva Atad 1, Anti tax avoidance directive), contenente norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, è stato assegnato alle Commissioni Finanze (VI), Bilancio (V) e Politiche dell'Unione europea (XIV) della camera dei deputati, per essere sottoposto a parere. I deputati hanno tempo fino al 9 ottobre 2018 per esaminare l'atto ed esprimersi, pur non essendo il Governo guidato da Giuseppe Conte obbligato a conformarsi alle indicazioni sostanziali contenute nel parere (si tratta, infatti, di un vincolo di carattere meramente procedimentale). L'8 agosto il consiglio dei ministri ha approvato in prima lettura lo schema di attuazione della direttiva Atad (si veda *ItaliaOggi* dell'11/8/2018), la cosiddetta direttiva anti elusione, che rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l'Unione europea si è proposta di adottare le raccomandazioni scaturenti dal progetto Beps (Base erosion and profit shifting), elaborate dall'Ocse, l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Il decreto di recepimento della direttiva interviene su diverse macro aree, come la disciplina sulle Cfc (Controlled foreign companies) o sulla Exit tax (tassazione in uscita), con l'obiettivo di limitare l'elusività fiscale. Tra le principali novità, che si applicheranno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, vi è sicuramente la lotta all'artifizio tributario che fa leva sulle asimmetrie normative tra stati (il decreto stabilisce che quando un disallineamento da ibridi determina una doppia deduzione, il pagamento è deducibile nel solo paese della fonte) e la riscrittura dell'art. 96 del Testo unico delle imposte sui redditi (interessi passivi). Lo schema di dlgs di attuazione della direttiva dà, infatti, rilevanza al Rol (Risultato operativo lordo) «fiscale», anziché «contabile» e limita il riporto in avanti dell'eccedenza di interessi passivi rispetto a quelli attivi a cinque periodi d'imposta e da effettuare applicando il criterio «Fifo» (First in first out).

© Riproduzione riservata

Cessioni intracomunitarie Esenzioni Iva ampie

L'esenzione dal pagamento dell'Iva sull'importazione di beni destinati a una cessione intracomunitaria effettivamente avvenuta, richiesta dal rappresentante dell'importatore, non può essere rifiutata a motivo di successive operazioni in frode al tributo poste in essere da quest'ultimo, delle quali il primo non sapeva e non poteva sapere. La contaminazione che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, può legittimare la contestazione di operazioni «a monte» o «a valle» della catena nella quale si inserisce un'operazione fraudolenta, non si estende infatti all'operazione oggettivamente regolare, posta in essere da un soggetto che abbia agito in buona fede e con ragionevole diligenza. Questo, in sintesi, quanto emerge dalle articolate conclusioni presentate dall'avvocato generale della Corte ieri, 6 settembre 2018, nel procedimento C-531/17, sollevato nell'ambito di una controversia concernente l'Iva all'importazione pretesa dall'amministrazione austriaca nei confronti di un'impresa di trasporti che, in regime di rappresentanza indiretta, aveva importato merci per conto di due società bulgare, beneficiando dell'esenzione dal pagamento dell'Iva ai sensi dell'art. 143 della direttiva, essendo le merci destinate ad essere trasferite in un altro stato membro in regime di cessione intracomunitaria ex art. 138. In effetti, le società proprietarie avevano provveduto a dichiarare il trasferimento come cessione intracomunitaria esente in Austria ed acquisto intracomunitario imponibile in Bulgaria, ma successivamente avevano venduto le merci in evasione d'imposta.

La questione che si pone, dunque, è se l'evasione realizzata in Bulgaria, certamente inquadrabile in un disegno illecito che ha come presupposto l'importazione in esenzione, legittimi la pretesa del fisco austriaco di rifiutare l'esenzione al rappresentante indiretto delle due società.

Osserva l'avvocato che tutti i requisiti oggettivi di cui agli articoli 143 e 138 della direttiva sono soddisfatti; inoltre devono ritenersi sussistenti, non essendovi contestazioni al riguardo, le prove di cui all'articolo 143, paragrafo 2; infine, risulta anche che le merci sono state importate in Austria e successivamente trasferite in Bulgaria.

In questo contesto, il rifiuto dell'esenzione potrebbe essere motivato solo per due ragioni:

- la conoscenza o la conoscibilità, da parte del rappresentante, della successiva frode Iva;

- il venir meno, in conseguenza dell'evasione in Bulgaria, dei presupposti dell'esenzione della cessione intracomunitaria in Austria, con conseguente caducazione dei presupposti dell'esenzione della precedente importazione.

Nessuna delle due ragioni, ad avviso dell'avvocato, è sostenibile nella fattispecie. Da un lato, infatti, non risulta che il rappresentante sapesse o avrebbe dovuto sapere delle intenzioni delle due società mandanti. Dall'altro, l'esistenza dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 143 deve essere valutata in astratto, tenendo conto della circostanze oggettive al momento dell'importazione delle merci e non di quanto accaduto dopo, qualora non vi sia prova che il rappresentante abbia agito in mala fede o senza la necessaria diligenza.

Franco Ricca

© Riproduzione riservata